



COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI)

Sommario

TITOLO 1. -	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1. -	Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2. -	Servizio di gestione dei rifiuti urbani	4
Articolo 3. -	Soggetto attivo.....	4
Articolo 4. -	Presupposto e ambito di applicazione.....	4
TITOLO 2. -	TARIFFE	7
Articolo 5. -	Categorie di utenza	7
Articolo 6. -	Classificazione delle utenze non domestiche.	8
Articolo 7. -	Obblighi di informazione all'utenza.	9
Articolo 8. -	Approvazione e determinazione delle tariffe.	9
Articolo 9. -	Periodi di applicazione del tributo	11
Articolo 10. -	Tariffa giornaliera per occupazione temporanea.	11
Articolo 11. -	Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.	12
Articolo 12. -	Tributo provinciale	12
TITOLO 3. -	RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI	12
Articolo 13. -	Riduzioni per mancato svolgimento del servizio	12
Articolo 14. -	Riduzione nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.....	13
Articolo 15. -	Riduzioni per abitazioni con unico occupante.	13
Articolo 16. -	Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.....	13
Articolo 17. -	Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	13
Articolo 18. -	Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti in R. S. A.	13
Articolo 19. -	Riduzioni per fabbricati rurali ad uso abitativo.....	13
Articolo 20. -	Riduzione per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.....	13
Articolo 21. -	Riduzioni per utenze domestiche per pratiche di prevenzione della produzioni dei rifiuti (pannolini) 14	
Articolo 22. -	Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.	14
Articolo 23. -	Riduzioni per il compostaggio	15
Articolo 24. -	Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	15
Articolo 25. -	Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d. lgs. n. 152/2006	16

Articolo 26. -	Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica che intende avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.....	16
Articolo 27. -	Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	17
Articolo 28. -	Riduzione per interventi tecnico-organizzativi che realizzano una minore produzione di rifiuti.	18
Articolo 29. -	Riduzioni per azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti.....	18
Articolo 30. -	Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	19
Articolo 31. -	Riduzioni per la realizzazione di lavori pubblici	20
Articolo 32. -	Riduzioni per fabbricati categoria D 10.....	20
Articolo 33. -	Riduzioni ed esenzioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.	20
Articolo 34. -	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	21
TITOLO 4. -	DICHIARAZIONI, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	21
Articolo 35. -	Dichiarazione.....	21
Articolo 36. -	Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	24
Articolo 37. -	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	24
Articolo 38. -	Modalità di versamento e sollecito di pagamento	25
Articolo 39. -	Rateizzazione degli avvisi bonari TARI	26
Articolo 40. -	Rimborsi e compensazione	27
Articolo 41. -	Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione	27
Articolo 42. -	Termine per il pagamento.....	27
Articolo 43. -	Modalità e strumenti di pagamento	28
Articolo 44. -	Periodicità di riscossione.....	28
Articolo 45. -	Modalità per la rateizzazione dei pagamenti.....	28
Articolo 46. -	Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	29
TITOLO 5. -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
Articolo 47. -	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	29
Articolo 48. -	Entrata in vigore e abrogazioni	29
ALLEGATO A -	Categorie di utenze non domestiche.....	30

TITOLO 1. - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tariffa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D. P. R. 27/4/1999 n. 158, secondo quanto disciplinato e regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto del presente regolamento, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2. - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio.
2. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Articolo 3. - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Siracusa nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4. - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica 8 previsto dal comma 647 della legge 147/13 la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella

dichiarazione prevista dal presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n. 138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni	30,00%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	30,00%
Officine meccaniche e autofficine per riparazione veicoli (auto, moto e simili)	30,00%
Autofficine di elettrauto	20,00%
Tintorie – Tinto lavanderie.	20,00%
Lavanderie	10,00%
Verniciature	30,00%
Officine di carpenteria metallica	30,00%
Falegnamerie con verniciatura	20,00%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici, studi ginecologici, studi veterinari, studi medici	15,00%
Distributori di carburante	20,00%
Laboratori interni delle pasticcerie	10,00%

Macellerie e Pescherie	30,00%
Toilette per animali	10,00%
Centri estetici, Acconciatori, Tatuatori	15,00%

b. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);

l. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno due lati verso l'esterno;

m. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La TARI non si applica a:

- a. unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della TARI, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa o provenienti da aree escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
8. La tariffa rifiuti non si applica alle aree ed ai locali posseduti e detenuti dal Comune e destinati esclusivamente alle funzioni istituzionali.

TITOLO 2. - TARIFFE

Articolo 5. - Categorie di utenza

1. L'utenza è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D. M. 20 aprile 2017.
2. La TARI prevede, ai sensi del D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. **domestiche residenti:** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso: di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari; documentata e stabile permanenza per soggetto che svolge attività di studio o lavoro all'estero o fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a sei mesi dimostrata con documentazione comprovante che lo stesso versa la TARI presso altro stato o comune ove svolge l'attività di studio o di lavoro. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupanti da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, **in mancanza quello di 3 (tre) unità**. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle anagrafiche del comune di residenza.

- b. **domestiche non residenti:** sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario, il numero di componenti occupanti **verrà attribuito un numero presunto occupanti per alloggio pari a quello risultante dai registri anagrafici comunali**, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio **Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto occupanti per alloggio pari a quello risultante dai registri anagrafici del comune di residenza**, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito in numero superiore ad un'unità catastale di pertinenza dell'abitazione di residenza si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione cui è connessa e, pertanto, la quota variabile si intende assorbita da quella applicata a quest'ultima.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito in eccedenza rispetto quelle indicate nel comma precedente o che non abbiano un rapporto di pertinenza con l'abitazione di residenza si considerano condotte da un occupante.

6. Per le unità immobiliari di utenza domestica destinate a strutture ricettive di bed & breakfast il numero degli occupanti si presume pari al numero degli abitanti determinato ai sensi del presente articolo, a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura - rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dal presente regolamento, durante il quale non si applicano le riduzioni previste dal presente regolamento per le utenze domestiche.

7. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Per le utenze non domestiche, la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

Articolo 6. - Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT

relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I. V. A.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 7. - Obblighi di informazione all'utenza.

1. Il Comune garantisce alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:

- a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della TARI;
- b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
- c. voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della TARI;
- d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione anche sulla base delle informazioni acquisite dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- e. riduzioni eventualmente applicate;
- f. Carta dei servizi.

2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono riportate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune all'utente.

Articolo 8. - Approvazione e determinazione delle tariffe.

1. La tariffa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). La somma attribuita al Comune ai sensi del presente comma è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

3. I costi del servizio sono definiti sulla base del piano economico e finanziario (PEF) e dalla relazione illustrativa approvati entro i termini previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alle vigenti deliberazioni dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

4. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

7. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento.

8. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti Ka e Kb, precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.

9. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D. P. R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

10. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.

11. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a. la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b. il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso; il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c. il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- d. il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e. il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso; il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
- f. il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
- g. il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
- h. l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

12. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.

13. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche.

14. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

15. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta", ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.

16. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

17. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.

18. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D. P. R. 158/99 per la sola quota fissa.

19. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad usare esclusivamente i contenitori e dei sacchi forniti dal Gestore. S

20. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D. P. R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 9. - Periodi di applicazione del tributo

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a congruaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.

5. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 10. - Tariffa giornaliera per occupazione temporanea.

1. È dovuta la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.

3. Al fine di garantire un adeguato contributo alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, la tariffa giornaliera è maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive la tariffa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. La tariffa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento ai servizi resi nei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.

8. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tariffa annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 11. - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.

1. In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, e similari) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una tariffa maggiorata di un importo percentuale pari al 200 %.

Articolo 12. - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del cinque per cento della Tari, salva diversa deliberazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della Tari, con modalità che assicurano di norma l'accredito diretto alla Provincia.

4. Nei casi residuali di versamento del tributo mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti che non consentano l'accredito diretto all'ente beneficiario, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO 3. - RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI

Articolo 13. - Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, limitatamente al periodo interessato, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 14. - Riduzione nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 ml calcolata dal confine di proprietà.
2. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
3. La riduzione tariffaria si applica a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

Articolo 15. - Riduzioni per abitazioni con unico occupante.

1. Per le abitazioni occupate da una sola persona è applicata una riduzione del 10 % della TARI.

Articolo 16. - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

1. Per le abitazioni e garage tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che venga dichiarato espressamente di non voler concedere l'immobile in locazione o in comodato, è applicata una riduzione del 30 % della TARI.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 17. - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione del 30 % della TARI.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 18. - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti in R. S. A.

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 (uno) componente con la riduzione del 30% della TARI.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 19. - Riduzioni per fabbricati rurali ad uso abitativo.

1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da soggetti che vi risiedono è applicata una riduzione del 30 % della parte variabile della TARI.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 20. - Riduzione per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

1. Per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 21. - Riduzioni per utenze domestiche per pratiche di prevenzione della produzioni dei rifiuti (pannolini)

1. È riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:

- a. acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
- b. adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
- c. acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili;
- d. acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.

2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio, tramite pec da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico.

Articolo 22. - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.

1. Per l'utenza domestica che conferisce i rifiuti in maniera differenziata presso i C. R. R. è applicata una riduzione sulla parte variabile calcolata sulla base delle quantità ponderate dei rifiuti conferiti.

Quantità	Percentuale di sconto
da 100 a 200 chilogrammi	riduzione del 20%
oltre 200 chilogrammi	riduzione del 40%

Rifiuto	Coefficiente di ponderazione
carta	1,0
vetro	0,3
cartone plastica	1,0
alluminio e metallo	1,0

2. La quantità di rifiuto riciclato su base annua è ottenuta moltiplicando la quantità di rifiuto differenziato conferito per i coefficienti di ponderazione indicati in tabella e sommando le quantità ponderate ottenute

Tipologia	Rifiuto	Valore di ponderazione
RAEE	CODICE R1 e R2	KG. 4 A PEZZO
RAEE	CODICE R3	KG. 2 A PEZZO

RAEE	CODICE R4	KG. 1 A PEZZO
RAEE	CODICE R5	KG. 0,5 A PEZZO
INGOMBRANTI	ARREDI MEDI E GRANDI	KG. 4 A PEZZO
INGOMBRANTI	MATERASSI	KG. 4 A PEZZO

3. La riduzione viene applicata sull'abitazione di residenza con riferimento ai rifiuti conferiti in maniera differenziata nell'anno solare precedente a quella nel quale ne viene applicata la riduzione.
4. La presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli 16 e 22.

Articolo 23. - Riduzioni per il compostaggio

1. All'utenza che effettua il compostaggio domestico e locale di prossimità per i rifiuti organici nei termini e con le modalità disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 134 del 4 settembre 2019 è applicata una riduzione del 15 % sulla parte variabile della tariffa.
2. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità nei termini e con le modalità disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 134 del 4 settembre 2019 il Comune riconosce una riduzione della TARI proporzionale ai quantitativi di rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica di prodotto. La riduzione sulla parte variabile della TARI è pari ad una stima ottenuta ai sensi dell'art. 32 regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 134 del 4 settembre 2019.
3. Il Comune ed il Gestore possono verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio.
4. Ad esito della verifica di cui al comma 3 il Comune, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata della riduzione applicata.
5. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro 15 giorni.
6. La presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli XVI e XXII.

Articolo 24. - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se tali condizioni a risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, è applicata una riduzione del 30 % della TARI.
2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 25. - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d. lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 26. - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica che intende avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC ai Servizi Tributi e Igiene Urbana entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D. P. R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Gestore del Servizio di Igiene Urbana. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 15 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, al Comune, ai sensi dell'art. 198 comma 2 Bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la

verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 - g. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART. 38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

Articolo 27. - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. A favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, è concessa una riduzione della componente variabile in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione stimata; quest'ultima, determinata in base alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti.
2. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

Articolo 28. - Riduzione per interventi tecnico-organizzativi che realizzano una minore produzione di rifiuti.

1. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 29. - Riduzioni per azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti.

a. È riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese, ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:

- a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
 - b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
 - c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
 - d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
- b. Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, tramite pec da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- c. Limitatamente all'anno 2023 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- d. Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
- a. vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);

- b. adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
 - c. vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);
 - d. devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatori (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti, eccetera).
5. Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo.
6. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
7. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.
8. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta.
10. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 30. - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della parte fissa della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge farmaci idonei all'utilizzo da destinarsi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Tale riduzione si applica alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
3. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

4. Condizione vincolante per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione.

Articolo 31. - Riduzioni per la realizzazione di lavori pubblici

1. Per gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa di lavori pubblici che si protraggono per oltre sei mesi la riduzione della tariffa è del 50 %.

2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 32. - Riduzioni per fabbricati categoria D 10

1. Per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D10 con utenza inferiore a 3 KW di proprietà di imprenditori agricoli in pensione che non esercitano alcuna attività cancellati dai registri previdenziali e camerali è applicata una riduzione del 15 % della TARI.

2. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni.

Articolo 33. - Riduzioni ed esenzioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

1. Per le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal presente articolo in quanto non direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

2. la riduzione della tariffa è del 30 % per l'utenza domestica nel cui stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti con disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; la presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli 22 e 24.

3. la riduzione della tariffa è del 30 % per le abitazioni detenute o possedute da nucleo familiare che abbia un indicatore della situazione equivalente (ISEE) non superiore a euro 7. 835,00 in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione; il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti gli occupanti. La presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli 16, 22 e 24.

4. la riduzione della tariffa è del 30 % per abitazioni detenute o possedute da nucleo familiare con componenti superiori a quattro che abbia un indicatore della situazione equivalente (ISEE) non superiore a euro 15. 000,00; la presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli 22 e 24.

a. la riduzione della tariffa è del 20 % per gli immobili sede operativa dell'attività occupati da imprenditori che ai sensi della legge 23 febbraio 199, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket nell'anno di riferimento;

b. la riduzione della tariffa è del 20 % per abitazioni di immobili adibite a dimora di donne che avendo subito violenza di genere abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso casa rifugio ad indirizzo segreto; la presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli XVI, XXII e XXIV.

c. la riduzione della tariffa è del 20 % per i gestori di pubblici esercizi che rinuncino formalmente all'utilizzo di slot machine, video giochi o apparecchi di vincita di denaro attualmente installati nei propri locali; la presente riduzione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dagli articoli 24, 26, e 29.

d. La riduzione della tariffa è del 100 % per 24 mesi dalla data di inizio dell'attività per le imprese di cui agli artt. 1 e 15 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 marzo 2014;

- e. la riduzione della tariffa è del 100 % per 12 mesi dalla data di inizio dell'attività, per le imprese di nuova costituzione il cui capitale sociale sia per almeno due terzi di proprietà di soggetti con età inferiore ai 35 anni;
- f. la riduzione della tariffa è del 100 % per 12 mesi dalla data di inizio dell'attività, per le imprese di nuova costituzione il cui capitale sociale è per almeno due terzi di proprietà da donne con età inferiore ai 40 anni.

Articolo 34. - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

- 1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
- 2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione della sanzione per omessa dichiarazione di variazione.
- 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile cumulare due o più riduzioni previste dal presente Titolo si applica quella più favorevole all'utenza.

TITOLO 4. - DICHIARAZIONI, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 35. - Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 2. È fatta salva la facoltà per la Giunta Comunale di prevedere nelle gestioni in tariffazione puntuale un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente rispetto a quanto previsto dal precedente comma, ma comunque non inferiore a trenta (30) giorni solari.
- 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, salvo le disposizioni speciali previste dal presente regolamento.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.

9. Il Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; il codice utente e il codice utenza; la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
10. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
11. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
12. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tariffa.
13. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
15. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve indicarlo nella dichiarazione.
16. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
17. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune invia, entro trenta giorni, al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione; la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

20. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 36. - Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal precedente Articolo.

Articolo 37. - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al presente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 39.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi del contribuente;
- c. il nome, il cognome e il codice fiscale;
- d. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- e. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- f. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- g. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- h. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- i. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
- e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 38. - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tariffa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

a. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b. tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: mav, rid, carte di credito, sportelli atm, ecc.

c. attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tariffa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. Qualora non vengano fissate nella delibera di approvazione delle tariffe le rate sono fissate in due con scadenza 30 maggio e 30 novembre.

4. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

6. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'80 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 30 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 3 punti percentuali.

Articolo 39. - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo che precede possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
 - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
 - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - f. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
 - g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 40. - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso di interesse applicato in sede di accertamento legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tariffa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dal presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 41. - Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione

1. Il Comune è tenuto ad inviare agli utenti l'avviso o invito di pagamento della TARI in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
2. Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti aventi ad oggetto :
 - a. modifiche nel calendario della raccolta porta a porta;
 - b. modifiche nelle modalità di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che comportino effetti sui comportamenti degli utenti, in particolare quando implicino divieti relativi alla viabilità e alla sosta;
 - c. modifiche nel regime di tariffazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - d. modifica del soggetto che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
3. L'avviso o l'invito di pagamento della TARI deve contenere le informazioni generali previste dal Testo Integrato n Tema di Trasparenza nel Servizio di Gestione dei Rifiuti, "ratione temporis" vigente, deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 42. - Termine per il pagamento

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

3. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
4. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Articolo 43. - Modalità e strumenti di pagamento

1. Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 44. - Periodicità di riscossione

1. Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti nel presente regolamento, fatta salva la possibilità, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
2. Il Comune è obbligato è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi, il Comune è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 45. - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo quanto disciplinato dal regolamento delle entrate del Comune;
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a. degli interessi legali solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.

Articolo 46. - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non sia possibile
2. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, resta salva la facoltà del Comune di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

TITOLO 5. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47. - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari "ratione temporis" vigenti, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.

Articolo 48. - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club